



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Dott. SALVATORE DOVERE
- Dott. VINCENZO PEZZELLA
- Dott. MARCO DELL'UTRI

- Presidente - SENTENZA N. 0/1201/2015
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12873/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
nei confronti di:

CD N. ILX 1973

avverso la sentenza n. 2973/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del 13/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Eugenio Selvaggi, che ha chiesto che questa Corte annulli in parte questa impugnata sentenza, provvedendo direttamente, ove lo ritenga, all'adozione di conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 621, ultima parte, c.p.p.*

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. il GIP di Terni applicava nei confronti di CD , su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. Cod. proc. pen. la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda per il reato p. e p. dall'art. 186, co. 2, lett. c) e co. 2-bis D.Lgs. 285/1992, come novellato dalla L. 120/2010, perché guidava l'autovettura Nissan tg. X in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato con alcoltest da cui risultava un tasso alcolemico di 2,62 g/l. e provocava un incidente stradale. Accertato in Terni (TR), il 12.10.2012.

Il giudicante nulla disponeva in ordine alla confisca dell'autovettura.

2. Contro il provvedimento ricorre in Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, deducendo come unico motivo:

- Erronea applicazione della legge penale

Il P.G. ricorrente lamenta l'omessa pronuncia circa la pena accessoria della confisca dell'autovettura - risultata essere in comproprietà tra l'imputato e CM nata a Terni e residente a Ferentino - ricordando che, ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. c) sesto periodo CDS: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

Ci si duole che, poiché dagli atti emergeva che l'autovettura Nissan targata X con cui è stato commesso il reato ascritto in epigrafe è in comproprietà tra la signora C ed il prevenuto, il giudice di primo grado era tenuto a disporre, con la sentenza di applicazione della pena, la confisca del veicolo, a nulla rilevando che di questa non fosse stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento, non potendo la suddetta sanzione formare oggetto di accordo tra le parti.

Ha errato il giudicante -prosegue il ricorrente- se ha ritenuto non confiscabile l'autovettura solo perché, non essendo in piena proprietà del C la confisca avrebbe leso il diritto del comproprietario, terzo in buona fede. Tale ragionamento non appare condivisibile perché la lettera della norma non autorizza questa interpretazione ove si consideri che la *ratio* della norma si fonda sul venir meno della pericolosità assoluta derivante dall'uso del veicolo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo. E' invece evidente che la medesima presunzione in caso di comproprietà rimane integra e giustifica il provvedimento ablativo limitato

alla quota parte di proprietà del condannato.

Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare in parte *de qua* l'impugnata sentenza adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 619 cdo. proc. pen.

3. Il PG preso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. , ritenendo fondato il ricorso, e chiedendo anch'egli che questa Corte voglia annullare in parte *de qua* l'impugnata sentenza, provvedendo direttamente, ove lo ritenga, all'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 621, ultima parte cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Pacifico appare che il giudice del patteggiamento dovesse provvedere sulla confisca pur non essendovene cenno nell'accorso.

Questa Corte regolatrice, infatti, ha ormai da tempo fugato ogni dubbio in ordine al fatto che, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 legge n. 120 del 2010, debba disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria. ed a nulla rilevando se eventualmente il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro (cfr. sez. 4, n. 45365 del 25.11.2010, Portelli, rv. 249071; conf. sez. 6, n. 12313 del 13.3.2012, Vasori, rv. 252563). E' stato anche precisato, ribadendosi il principio, che in tal caso il Prefetto svolge un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (sez. 4, n. 32427 del 3.11.2011 dep. il 13.8.2012, Camerlo, rv. 253128).

E' altrettanto pacifico che, in caso di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., resti sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, sez. 4 n. 2631/2011; n. 114/2011; n. 38552/2007; n. 36150/2007).

Infine, la natura di sanzione amministrativa della previsione fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell'art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.



3. Sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la richiamata norma di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) sesto periodo CDS prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 18517 del 27.3.2009, Parodo, rv. 243997).

Ebbene, costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità conforta l'assunto del PG ricorrente. In particolare è stato affermato che l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la *ratio* della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo - neppur formalmente - titolare di un "esclusivo" *ius excludendi alios* (cfr. sez. 4, n. 24015, Di Tucci, rv. 244220).

Ancora, di recente questa Corte, ha ribadito che in tema di guida in stato d'ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato (sez. 4, n. 9460 del 28.11.2012 dep. il 27.2.2013, Giacomini, rv. 254424).

4. Ciò considerato, la sentenza deve essere annullata sul punto relativo all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'autovettura, confisca che in questa sede deve disporsi, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., trattandosi di misura obbligatoria, che, pertanto, non importa esercizio di discrezionalità alcuna. Di conseguenza, all'annullamento non segue rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca della autovettura Nissan tg. X , confisca che dispone.


Così deciso in Roma il 18 settembre 2015

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RILLO



Il Presidente

Luisa Bianchi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 OTT. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RIELLO

CASSAZIONE.NET